AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 64/24/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE LA MADDALENA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante "*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali";*

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante "*Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell'11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo";*

VISTA la nota del 26 febbraio 2024 (prot. n. 0059547) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune de La Maddalena, a seguito della segnalazione a firma del Signor Stefano Cossu – trasmessa dalla Prefettura di Sassari in data 8 febbraio 2024 - in quanto, in relazione alle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio scorso "*nei video pubblicati e visionabili da tutti nella pagina social Instagram dell'Amministrazione Comunale (profilo denominato "La Maddalena Ripartiamo") si* [sono] *pubblicizza*[ti] *a fini elettorali le attività seguite dall'Assessore Federica Porcu in forza della sua delega, mettendo in evidenza il simbolo del Comune di La Maddalena, il logo della Lista Civica "La Maddalena Ripartiamo*. [Inoltre] *sempre nel medesimo filmato,* [è] *compar*[so] *il logo dell'Assessore Porcu, quale candidato alle elezioni* […] *che racchiude al proprio interno la propaganda elettorale, finalizzata alla richiesta di voto per la sua candidatura*", il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 8 febbraio 2024 informazioni e chiarimenti e preso atto "*della rimozione dalla pagina social Instagram "La Maddalena Ripartiamo" del post dall'Assessore (nonché vicesindaco) Federica Porcu con impresso lo stemma del Comune di La Maddalena",* ha tuttavia accertato "*la presenza nella pagina Instagram e nella pagina Facebook "La Maddalena Ripartiamo" di un* [successivo] *post pubblicato in data 12 febbraio 2024",* richiedendo le controdeduzioni in data 21 febbraio 2024 e proponendo l'archiviazione degli atti per l'intervenuto adeguamento spontaneo;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 22 febbraio 2024, con le quali il Sindaco del Comune de La Maddalena, Signor Fabio Lai, ha rappresentato quanto segue:

1) *il delegato alle manutenzioni, Consigliere Comunale Luca Falchi, non è candidato alle elezioni regionali del 25 febbraio p.v.; si precisa che, nel video, il medesimo Consigliere ha informato la cittadinanza dei lavori in corso sull'arteria che conduce all'unico nosocomio della Città, con conseguente interruzione della viabilità veicolare e pedonale tale da comportare particolare disservizio per l'intera popolazione";*

2) *il video è stato rimosso e* […] *la comunicazione istituzionale per la cittadinanza in ordine al disagio appena illustrato sarà effettuata in differente modo, con l'auspicio che raggiunga il maggior numero possibile di cittadini con la stessa immediatezza dei canali social";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO nel caso di specie che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna, la

quale, in assenza di disposizioni regionali derogatrici, è coincisa con l'11 gennaio 2024 - quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali, in forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 e dell'articolo 18 del D.P.R. 570/1960 - ed è proseguito fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 febbraio 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire* […] *una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*";

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*", finalizzata, tra l'altro, a "*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*";

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, nella quale risulta comunque accertato, ma non allegato il *post* del 12 febbraio 2024;

RILEVATO, tuttavia, che la pubblicazione del *post* sui profili social di "La Maddalena Ripartiamo" è stata confermata dal Comune de La Maddalena sia nelle memorie che nella comunicazione di avvenuta rimozione e che tale circostanza, sanando l'atto di contestazione, è idonea a validare l'intero procedimento istruttorio;

CONSIDERATO che il *post* accertato dal Comitato regionale competente pubblicato in data 12 febbraio 2024 nei profili social (*instagram* e *facebook*) della Lista "La Maddalena Ripartiamo" reca il seguente testo: "*Via Roma. Il delegato alle manutenzioni Luca Falchi parla del nuovo cantiere di Via Roma. Il primo di tanti obiettivi fissati per il 2024*", con impresso lo stemma del Comune de La Maddalena;

RILEVATO che tali attività di comunicazione non sono state realizzate dal Comune de La Maddalena attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dalla Lista civica "La Maddalena Ripartiamo" di sostegno alla candidatura dell'attuale Sindaco Fabio Lai e della maggioranza consiliare alle elezioni comunali del 2020;

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che nel *post* in questione e nel relativo video sono riprodotti lo stemma del Comune de La Maddalena e - come indicato nelle memorie - la figura di Luca Falchi, consigliere delegato alle manutenzioni, il quale "*ha informato la cittadinanza dei lavori in corso sull'arteria che conduce all'unico nosocomio della Città, con conseguente interruzione della viabilità veicolare e pedonale tale da comportare particolare disservizio per l'intera popolazione";*

RILEVATO che tale attività è quindi presumibilmente imputabile all'Ente, in quanto induce nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione del video da parte del Comune - di cui si utilizza lo stemma - e, in particolare, del consigliere comunale delegato, e risulta per l'effetto non conforme alla disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 28 del 2000;

PRESO ATTO che il Comune de La Maddalena, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione del video e del *post* del 12 febbraio 2024;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione dell'attività di comunicazione in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l'attività di rimozione della pubblicazione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune de La Maddalena e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba